

BOZZE DI STAMPA

19 marzo 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (1146-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la parola: «sviluppo,» aggiungere le seguenti: «competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, di miglioramento delle condizioni di lavoro, della salute psico-fisica dei lavoratori in conformità al diritto dell'Unione Europea,».

1.4

BAZOLI, BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire le parole: «opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.» con le seguenti: «opportunità, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e tenendo conto del livello del rischio di impatto su di essi».

1.5

Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale» con le seguenti: «Prevede efficaci strumenti di vigilanza che tutelino i diritti fondamentali delle persone dall'impatto con l'intelligenza artificiale e ne scongiurino i possibili rischi ambientali, economici e sociali.».

Art. 2

2.17

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) «IA bias»: i sistemi di intelligenza artificiale che producono sistematicamente e ingiustificatamente risultati meno favorevoli, iniqui o dannosi per i membri di specifici gruppi sociali.».

2.18

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) «commercio elettronico»: l'attività di vendita automatizzata di beni e servizi realizzata tramite sistemi elettronici in rete.».

Art. 3

3.300 (già 3.5)

BAZOLI, BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la parola: «fondamentali,» inserire le seguenti: «del diritto inviolabile della difesa» e dopo le parole: «parità dei sessi» inserire le seguenti: «pluralismo, equità».

3.6

BASSO, BAZOLI, NICITA, IRTO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la parola: «trasparenza», inserire le seguenti: «e verificabilità» e dopo la parola: «accuratezza», inserire le seguenti: «e completezza».

3.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «di trasparenza», inserire le seguenti: «e verificabilità»;*

b) *dopo la parola: «accuratezza», inserire le seguenti: «e completezza».*

3.301 (già 3.9)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e in relazione al livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali"

3.10

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 2, inserire in fine, le seguenti parole: «, dal livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».

3.11

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «dal livello di rischio che presentano, dal fatto che siano o meno destinati a interagire direttamente con le persone fisiche e, quanto ai modelli, dal fatto che abbiano finalità generali».

3.17

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale devono promuovere la parità di genere. Le pubbliche amministrazioni e le imprese devono adottare misure per prevenire la riproduzione di ogni effetto distorsivo legato al genere nei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere conformi con la classificazione del rischio stabilita dal Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale e garantire che i sistemi ad alto rischio siano soggetti a controlli specifici per prevenire discriminazioni di genere.».

3.18

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I sistemi di intelligenza artificiale sviluppati o adottati in Italia devono supportare e promuovere la diversità linguistica del Paese e devono includere misure specifiche per assicurare che le minoranze linguistiche

abbiano accesso a servizi e tecnologie in lingua madre, nel rispetto della classificazione del rischio e dei requisiti di trasparenza dell'AI Act».

3.25

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo le parole: «e politica.», inserire le seguenti: «, e deve tener conto degli effetti sui livelli occupazionali, al fine di garantire il pieno rispetto dell'articolo 35 della Costituzione.».

Art. 4

4.1

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: «lealtà dell'informazione.» inserire le seguenti: «, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e conoscibilità degli accordi di fornitura di sistemi di intelligenza artificiale.».

4.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, premettere alle parole: «L'utilizzo di sistemi» le seguenti: «Ferme le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 4, n. 4 e dall'articolo 22, con particolare riguardo al comma 4 del citato articolo,».

4.4

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, dopo la parola: «in conformità» aggiungere le seguenti: «con il GDPR e».

4.5

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che elaborano dati personali in modo discriminatorio o che possano pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, conformemente al GDPR e all'AI Act. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere accompagnato da un'analisi di impatto specifica, verificata dalle autorità competenti.».

4.300

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 3, sostituire le parole: "autorizzati" con le seguenti: "non autorizzati"

4.10

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rispetto degli obblighi di trasparenza impone che la piena conoscibilità debba intendersi riferita anche alle modalità di funzionamento del modello di IA utilizzato».

4.11

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'uso di sistemi di IA che creano o ampliano banche dati attraverso attività di trattamento dei dati personali mediante scraping online è sempre vietato, salvo che non si dimostri che gli interessati attinti da tale trattamento abbiano manifestato un consenso specifico per il perseguimento di queste specifiche finalità».

4.12

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*quinqüies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.»

4.301 (già 4.13)

Enrico BORGHI, FREGOLENT

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* "Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall'art. 2-*quinqüies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196"

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato".

4.14

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Il trattamento dei dati personali del minore derivante dall'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/679 e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*quinqüies* del decreto legislativo n. 196 del 2003».

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il trattamento dei dati personali dei minori avviene in ogni caso in ossequio alle basi giuridiche previste dal regolamento (UE) 2016/679 nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato».

4.15

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, per rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda».

4.17

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È vietata la profilazione dei cittadini mediante sistemi di intelligenza artificiale a fini discriminatori o in violazione del principio di uguaglianza, in conformità con il GDPR (General Data Protection Regulation) e con il Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale. Le

autorità competenti devono valutare e approvare i sistemi di profilazione, garantendo che siano progettati e utilizzati nel rispetto dei diritti fondamentali.».

4.18

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le tecnologie di intelligenza artificiale devono essere progettate in modo da rispettare i principi di minimizzazione dei dati e privacy by design, conformemente al GDPR e all'AI Act. È vietata la raccolta e l'elaborazione di dati personali oltre quanto strettamente necessario per il funzionamento del sistema di IA»

4.19

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I sistemi di intelligenza artificiale che raccolgono, elaborano o utilizzano dati personali devono adottare misure specifiche per tutelare le comunità vulnerabili, inclusi bambini, anziani, persone con disabilità, e minoranze etniche, in conformità con il GDPR e le disposizioni dell'AI Act».

ORDINE DEL GIORNO

G4.300

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale" (AS 1146);

premessi che:

l'intelligenza artificiale sta rapidamente evolvendo e sta assumendo un ruolo centrale in numerosi settori, come la sanità, la ricerca scientifica, la sicurezza, l'industria e l'educazione, con un impatto diretto e significativo sulla vita quotidiana dei cittadini;

la crescente diffusione dell'IA comporta non solo opportunità straordinarie per migliorare la qualità della vita e la competitività del Paese, ma anche sfide etiche, sociali e politiche che necessitano di un dibattito pubblico informato;

la consapevolezza delle implicazioni dell'IA è fondamentale per garantire che i cittadini possano comprendere i benefici e i rischi di tali tecnologie e partecipare attivamente alle decisioni politiche ed etiche che le riguardano;

impegna il Governo:

ad attivare una campagna di informazione rivolta ai cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza riguardo alle implicazioni tecnologiche ed etiche, nonché ai rischi e alle opportunità legate al fenomeno. Tale campagna si dovrà svolgere senza oneri aggiuntivi e sarà veicolata attraverso il servizio pubblico televisivo, nell'ambito delle campagne di pubblicità progresso.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: «Lo Stato e le altre autorità pubbliche» inserire le seguenti: «, in stretta collaborazione con le Regioni,».

5.4

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «economiche» inserire le seguenti: «e di supporto al tessuto nazionale produttivo fatto specialmente di micro, piccole e medie imprese,».

5.300 (già 5.5)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: "economiche" inserire le seguenti: "e di supporto al tessuto nazionale produttivo fatto specialmente di micro, piccole e medie imprese,".

5.301 (già 5.15)

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «posti nel territorio nazionale» aggiungere in fine le seguenti: «ovvero di uno stato membro dell'Unione europea».

5.302 (gia 5.16)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: "territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "ovvero di uno stato membro dell'Unione europea".

5.17

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea».

5.19

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno dell'Unione europea».

5.22

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

5.303 (già 5.23)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, lettera d), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "I fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale di cui al primo periodo, scelti dalle pubbliche amministrazioni, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement."

5.29

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei contratti pubblici che prevedono l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima trasparenza sui criteri di selezione dei fornitori e sulle modalità di utilizzo dei sistemi, nel rispetto dei requisiti di trasparenza dell'AI Act».

5.30

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le imprese private che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono impegnarsi a rispettare principi etici, incluso il rispetto dei diritti umani, la trasparenza e la sostenibilità, conformemente alle classificazioni di rischio e alle linee guida stabilite dal Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.».

ORDINE DEL GIORNO

G5.300

BASSO, NICITA, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1146-A recante "disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale"

Premesso che,

l'articolo 5 prevede che lo Stato e le altre autorità pubbliche promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività del sistema economico nazionale, favoriscano un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino la disponibilità di dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una localizzazione e elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale ed elevati standard di trasparenza;

in particolare, linee strategiche che lo Stato e le altre autorità pubbliche sono tenute a porre in essere indirizzino le piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispet-

to della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

impegna il Governo

a prevedere che l'Autorità nazionale competente adotti tutti i provvedimenti necessari affinché i fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale scelti dalle pubbliche amministrazioni siano in possesso della certificazione adeguata rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Gli strumenti di intelligenza artificiale non sono utilizzati per il potenziamento o la realizzazione di armamenti offensivi.».

6.2

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1 dopo la parola: «diritti» inserire la seguente: «umani.».

6.300 (già 6.3)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la parola: "diritti" inserire la seguente: "umani".

6.301

BASSO, NICITA

Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:

«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all'uso in ambito pubblico ove abbiano ad oggetto dati strategici e fatta eccezione per quelli impiegati all'estero nell'ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale e se trasmessi tramite tecnologie satellitari devono utilizzare infrastrutture ad esclusivo controllo nazionale e su satelliti europei e nazionali, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».

6.302

PELLEGRINO, SIGISMONDI, MANCINI

Al comma 1-bis) dopo le parole: "destinati all'uso in ambito pubblico" inserire le seguenti: "ove abbiano ad oggetto dati strategici in un contesto connesso alla sicurezza nazionale"

Art. 7

7.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «cura delle malattie,» inserire le seguenti: «al miglioramento della salute pubblica, al potenziamento della ricerca sanitaria, della diagnostica, della riabilitazione e dello sviluppo di farmaci,».

7.300 (già 7.4)

FREGOLENT

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario si conforma agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 del Re-

golamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, fatti salvi gli utilizzi esclusi ai sensi del Paragrafo 1, secondo periodo, del citato articolo 50».

7.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo le parole: «di essere informato» inserire le seguenti: «e di esprimere il consenso informato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219,».

7.301 (già 7.12)

FREGOLENT

Sopprimere il comma 6

7.13

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 6 dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689.».

7.302 (già 7.14)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 6, dopo le parole: "sistemi di intelligenza artificiale" inserire le seguenti: "classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689".

7.15

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 6, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «sistematicamente».

Art. 8

8.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e privati".

8.300 (già 8.5)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "senza scopo di lucro".

8.10

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, dopo la parola: «cura» inserire le seguenti: «e monitoraggio».

8.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «nella realizzazione» inserire le seguenti: «e sviluppo».

8.9

Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «di sistemi di intelligenza artificiale,» inserire le seguenti «che non producano discriminazioni di genere in fase di ricerca e sperimentazione scientifica,».

8.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «sistemi di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «in ambito sanitario e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie».

8.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole: «apparati medicali,» inserire le seguenti: «diagnostica per immagini,».

8.301

SIGISMONDI

Al comma 2-bis inserire, in fine, il seguente periodo: "E' consentito altresì il predetto trattamento finalizzato allo studio e alla ricerca sui gesti atletici, dei movimenti e delle prestazioni nell'attività sportiva in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi generali di cui alla presente legge e dei diritti di sfruttamento economico dei dati relativi alle attività agonistiche che spettano a chi le organizza."

8.15

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e di sviluppo di servizi alla persona e alle famiglie».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 8-bis

G8-bis.300

BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 1146-A recante "disposizioni e delega al
Governo in materia di intelligenza artificiale"

impegna il Governo,

ad istituire, al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, presso la Presidenza del Consiglio l'Osservatorio sui diritti umani digitali, con il compito di supportare le attività del Governo sulle sfide e i rischi legati all'impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali;

EMENDAMENTI

Art. 9

9.300 (già 9.2)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "Art. 12-bis", al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "soggetti" con le seguenti: "soggetti autorizzati";

b) al comma 2, dopo le parole: "Agenzia nazionale per la sanità digitale" aggiungere le seguenti: ", sentito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)."

9.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 2, dopo le parole: «di cura» inserire le seguenti: «e la presa in carico».

9.3

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: «Agenzia nazionale per la sanità digitale» aggiungere le seguenti: «, sentito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).» e sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «soggetti autorizzati».

9.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per le finalità di cui al presente comma, la piattaforma garantisce la protezione dei dati, sicurezza dei pazienti e trasparenza delle logiche algoritmiche».

9.7

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alcuni sistemi di intelligenza artificiale possono avere un impatto significativo sulla sfera giuridica dei lavoratori. A tal fine, fermi gli obblighi di trasparenza informativa nei confronti del lavoratore anche sulle modalità di funzionamento del modello di IA eventualmente implementato e fermo il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE 2024/1689 connessi all'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, devono sempre essere intesi tali quelli impiegati:

a) nel settore dell'occupazione;

b) nell'accesso al lavoro, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone;

c) nella gestione dei lavoratori e, in particolare, utilizzati per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, ivi inclusa la promozione e la cessazione del rapporto; per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali; per il monitoraggio o la valutazione del lavoratore;

d) nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori».

9.9

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel rispetto delle esigenze di resilienza infrastrutturale e sicurezza dei dati, è prevista la geolocalizzazione nazionale o europea dei data center che trattano dati sensibili, prevedendo specifici criteri che ne assicurino la sostenibilità energetica e la tutela della privacy degli utenti. Il Governo, sentite le parti sociali e gli enti locali competenti, definisce le linee guida necessarie per la corretta applicazione di tale disposizione.»

Art. 10

10.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 1, dopo le parole «è impiegata» inserire le seguenti: «nell'ambito dei rapporti di lavoro in corso».

10.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di lavoro» inserire le seguenti: «migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali.».

10.300 (già 10.3)

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 1, dopo la parola «lavoratori» inserire le seguenti «e la sicurezza sui luoghi di lavoro».

10.301 (già 10.3)

FURLAN

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti: «e la sicurezza sui luoghi di lavoro».

10.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «delle persone».

10.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «, nonché per contrastare il lavoro irregolare, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro».

10.8

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere preceduto da un confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.302 (già 10.9)

FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2, sostituire le parole: "dell'intelligenza artificiale" con le seguenti: "di sistemi di intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento europeo 2024/1689".

10.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, dopo le parole: «è tenuto a informare», inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti dei lavoratori,».

10.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il lavoratore» inserire le seguenti: «in essere o in via di assunzione, i lavoratori in somministrazione o in collaborazione, » e sostituire le parole: «e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.» con le seguenti: «e con le modalità di cui agli articoli 1-bis e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.12

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «e le organizzazioni sindacali».

10.303 (già 10.13)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2, dopo la parola: "lavoratore", inserire le seguenti parole: "e le organizzazioni sindacali".

10.15

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, la parola "integralmente" è soppressa.».

10.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 8 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo le informazioni previste dal comma 1 e dai punti a) e b) del comma 2."».

10.17

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli atti adottati dal datore di lavoro o dal committente sulla base di indicazioni ottenute mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati senza aver adempiuto agli obblighi di informazione

di cui al comma 2 sono nulli e inutilizzabili per qualsiasi fine. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale, da liquidarsi anche in via equitativa.».

10.18

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce la protezione dei diritti fondamentali dei lavoratori nel rispetto del diritto anti-discriminatorio dell'Unione europea.

3-bis. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono forme di monitoraggio a cadenza biennale dell'impatto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale come definiti nel Regolamento (UE) n. 2024/1689 -sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche avvalendosi di esperti scelti di comune accordo. I report di tale monitoraggio sono trasmessi alle Autorità interne responsabili del controllo sull'utilizzazione dell'intelligenza artificiale ed al Garante della privacy.».

10.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 3, sostituire le parole: «L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce» con le seguenti: «L'intelligenza artificiale può essere di supporto nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, anche in fase di selezione del personale e deve garantire».

10.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 3, dopo le parole: «gestione del rapporto di lavoro», inserire le seguenti: «, previo confronto e parere delle organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative e dei rappresentanti dei lavoratori,» *e dopo le parole:* «sociali ed economiche,» *inserire le seguenti:* «nonché la libertà di adesione ad una organizzazione sindacale,».

10.304 (già 10.22)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 3 dopo le parole: «dell'orientamento sessuale», *inserire le seguenti:* «dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale,».

10.23

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo le parole: «dell'orientamento sessuale», *inserire le seguenti:* «dell'appartenenza ad una organizzazione sindacale,».

10.24

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La responsabilità della gestione dei rapporti di lavoro resta in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, che ne ha la responsabilità.».

10.26

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il datore di lavoro, al fine di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale del personale, assicura la formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza e la loro istruzione, tenendo, altresì, conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di intelligenza artificiale devono essere utilizzati».

10.27

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I lavoratori dipendenti o autonomi oggetto di una decisione adottata dal datore di lavoro o dal committente sulla base dell'output di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tali soggetti in un modo che questi ritengano avere un impatto negativo sulla loro salute, sulla sicurezza o sui loro diritti fondamentali hanno il diritto di ottenere dal datore di lavoro o dal committente spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di intelligenza artificiale nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.28

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Viene riconosciuta nel Garante per la protezione dei dati personali l'Autorità di tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.29

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono introdurre la figura del Rappresentante dei lavoratori per i rischi derivanti dall'uso dei sistemi di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689 e dei sistemi di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, denominato RLSR, da eleggersi ogni tre anni. Al RLSR devono essere fornite le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.».

10.30

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale introducono specifiche procedure di conciliazione sindacale ex articolo 412-ter del codice di procedura civile, per esaminare, in un tempo ragionevole, le doglianze relative all'utilizzazione dei sistemi di cui al primo comma dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689. I contratti collettivi stabiliscono le modalità di accesso alle procedure, la composizione dei collegi di conciliazione sindacale e l'ascolto dei rappresentanti dei lavoratori per i rischi derivanti dai sistemi di decisione e monitoraggio automatizzato. Le predette procedure assicurano la garanzia di un riesame umano ove la doglianza riguardi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.».

10.31

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È riconosciuto ai lavoratori il diritto di accesso e di contestazione rispetto alle decisioni prese mediante sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto delle linee guida per la trasparenza e la responsabilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.32

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È fatto divieto di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale che discriminino i lavoratori sulla base di sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali, sociali ed economiche, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.33

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le imprese che intendono sostituire lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale devono notificare la decisione con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. Devono inoltre garantire che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.34

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la profilazione dei cittadini ai fini della determinazione delle polizze assicurative in modo discriminatorio o non trasparente, conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) n. 2024/1689.».

10.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Tutela dei lavoratori in caso di violazione del Regolamento (UE) 2024/1689)

1. Gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale che vi abbiano interesse anche in relazione al proprio statuto possono agire a tutela degli interessi dei lavoratori, dei collaboratori autonomi di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel caso di attività lavorativa intermediata da piattaforme, dei collaboratori di cui agli articoli 2222 e ss. del Codice civile, in relazione all'utilizzazione dei sistemi di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n.

152, o di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio elencato nell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 2024/1689.

2. L'azione è promossa con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del lavoro nel circondario ove è ubicata la sede dell'organismo che promuove l'azione collettiva.

3. Il giudice può avvalersi della prova statistica e degli effetti della prova presuntiva semplificata e può disporre di consulenza tecnica.

4. Il giudice assume sommarie informazioni e decide la causa con decreto motivato. Il provvedimento che accoglie la domanda ordina il blocco dei trattamenti ritenuti illegittimi, adotta ogni altro provvedimento idoneo ad evitare analoghe condotte e dispone un piano per rimuovere gli effetti dannosi prodotti, sentiti la parte sindacale ricorrente ed il rappresentante dei lavoratori per i rischi per l'uso dei sistemi automatizzati. Il provvedimento è inviato al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli. 413 e seguenti del codice di procedura civile.».

Art. 11

11.1

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «politiche sociali» con le seguenti: «Al fine di massimizzare i benefici e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi collegati all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il raccordo e la partecipazione attiva e diretta di tutte le Regioni,».

11.300 (già 11.2)

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i rischi» inserire le seguenti: «e assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi dai

rischi» e dopo le parole: «in ambito lavorativo,» inserire le seguenti: «fissarne i criteri di utilizzo a garanzia della sicurezza e della *privacy* dei lavoratori,».

11.301 (già 11.2)

FURLAN

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i rischi» inserire le seguenti: «e assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi dai rischi» e dopo le parole: «in ambito lavorativo,» inserire le seguenti: «fissarne i criteri di utilizzo a garanzia della sicurezza e della *privacy* dei lavoratori,».*

11.3

Aurora FLORIDIA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Osservatorio», aggiungere le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni ambientaliste e sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori,»

11.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "L'Osservatorio", aggiungere le seguenti: "d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti dei lavoratori,".

11.5

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'Osservatorio deve, inoltre, garantire la tutela del lavoro creativo e promuovere la formazione di nuove professionalità. Il comitato deve avere il compito di assicurare un intervento umano significativo sia per le decisioni riguardanti i lavoratori, sia per il risultato delle prestazioni dei lavoratori.».

11.302 (già 11.7)

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative».

11.303 (già 11.7)

FURLAN

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative».

11.8

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 2 dopo la parola: «componenti,», aggiungere le seguenti: «che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria,».

11.304 (già 11.9)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2, dopo la parola: "componenti,«, aggiungere le seguenti: "che non possono escludere le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria".

Art. 12

12.1

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo.

12.300 (già 12.3)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo

12.301 (già 12.4)

FREGOLENT, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo

12.5

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole: «attività strumentali e di supporto all'attività professionale» aggiungere le seguenti: «incluse, ma non limitate ad attività di analisi dati, ricerca documentale e gestione operativa, senza che tali attività sostituiscano l'essenza intellettuale della prestazione d'opera».

12.7

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «prevalenza del lavoro intellettuale» con le seguenti: «il mantenimento della supervisione diretta e costante del professionista, assicurando che l'apporto dei sistemi di intelligenza artificiale non alteri la qualità intellettuale e personale della prestazione.».

12.10

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il professionista che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione garantisce, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario che intercorre con il proprio cliente, la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.».

12.11

BAZOLI, BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il professionista informa il cliente dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella realizzazione della prestazione intellettuale. L'omessa informazione è valutata ai fini deontologici»;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. In ogni caso, l'utilizzo del materiale prodotto da sistemi di intelligenza artificiale è imputabile al professionista intellettuale, indipendentemente dal livello di automazione raggiunto dal sistema.

2-ter. È vietato qualsiasi utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non validati ai sensi del Regolamento UE 1986/24».

12.12

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il ricorso agli strumenti di intelligenza artificiale non deve sostituire il contributo intellettuale e creativo individuale dei professionisti che vanno tutelati dagli usi impropri della stessa, assicurando che l'adozione tecnologica sia utilizzata per migliorare e non sostituire l'apporto umano e le competenze distintive».

12.14

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di tutelare il principio di personalità della prestazione e garantire standard qualitativi, le piattaforme di intermediazione di servizi professionali sono tenute a verificare la qualifica professionale e la conformità ai requisiti nazionali ed europei del professionista.».

12.15

Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I titolari del diritto d'autore possono manifestare il proprio dissenso (*opt-out*) per impedire l'estrazione di testo e dati dalle loro opere per finalità commerciali.».

12.0.2

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia della libertà professionale nella gestione della prestazione)

1. Al fine di garantire la libertà professionale nella gestione della prestazione, l'impiego di algoritmi per determinare le condizioni economiche e di visibilità dei servizi offerti non deve pregiudicare la libertà del professionista, né ostacolare la sua indipendenza nella gestione della prestazione.».

Art. 13

13.1

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, BASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni in relazione al tipo di provvedimento o al tipo di procedura di affidamento motivano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo motivato dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento o del responsabile del procedimento. Nel provvedimento sono specificate le motivazioni e le finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è attestata dal soggetto competente all'adozione del provvedimento o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensibilità dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica.

3. È escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la generazione di testi di qualsiasi tipologia.

4. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.».

13.2

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole: «e la quantità», con le seguenti: «quantità e efficienza,».

13.300 (già 13.3)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: "e la quantità «, con le seguenti: "quantità e efficienza,"

13.0.4

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di intelligenza artificiale in materia di pianificazione, costruzione e monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche)

1. L'intelligenza artificiale e l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, possono essere utilizzate per la raccolta, la centralizzazione, la storicizzazione, il monitoraggio operativo delle infrastrutture e la sorveglianza delle stesse e del territorio per raccogliere, anche in tempo reale, sia le informazioni provenienti da soggetti diversamente coinvolti sia per la mitigazione del rischio legato all'aumento degli eventi climatici estremi.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui al precedente comma, dispone con decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i principi e le modalità di acquisizione delle informazioni.».

Art. 14

14.301 (già 14.100/4)

BAZOLI, BASSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero della Giustizia disciplina, certifica e sorveglia l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari e commina altresì le sanzioni nei casi di utilizzo di sistemi non certificati.».

14.302 (già 14.100/5)

BAZOLI, BASSO

Al comma 2, dopo le parole «Ministero della Giustizia» inserire le seguenti: «acquisiti i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense e previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative».

14.303 (già 14.100/6)

LOPREIATO, DI GIROLAMO, MAZZELLA, NAVE, SIRONI, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.».

14.304 (già 14.16)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-*bis*.1. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati."

14.17

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-*ter*. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria devono avere indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati."

14.18

BASSO, BAZOLI, NICITA, IRTO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito giudiziario e i relativi dati impiegati sono devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori nei risultati di ricerca ottenuti.

2-*ter*. I magistrati, gli avvocati e gli operatori dell'attività giudiziaria hanno indistintamente accesso agli stessi sistemi di intelligenza artificiale ed ai relativi dati.».

14.19

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire la valutazione e la decisione del magistrato. Tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale

devono essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 e devono garantire l'intervento umano nelle decisioni finali.»

14.20

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l'assegnazione automatizzata di sanzioni o punizioni senza una preventiva valutazione umana, in conformità con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi ad alto rischio.»

14.305 (già 14.100/7)

LOPREIATO, DI GIROLAMO, MAZZELLA, NAVE, SIRONI, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero della giustizia» inserire le seguenti: «unitamente al Consiglio superiore della magistratura,».

14.306 (già 14.100/8)

LOPREIATO, DI GIROLAMO, MAZZELLA, NAVE, SIRONI, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 4, dopo le parole: «Ministro della giustizia,» inserire le seguenti: «unitamente al Consiglio superiore della magistratura,».

ORDINI DEL GIORNO

G14.300

BASSO, BAZOLI, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 1146-A recante "disposizioni e delega al
Governo in materia di intelligenza artificiale"

Premesso che,

l'utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale in ambito
giudiziario può rappresentare un utile supporto per l'organizzazione e la sem-
plificazione del lavoro;

impegna il Governo,

ad assicurare che le decisioni giudiziarie rimangano esclusivamente
in capo al giudice, evitando che le proposte o raccomandazioni generate dai
sistemi di intelligenza artificiale possano condizionarne, anche indirettamen-
te, l'autonomia e l'indipendenza.

G14.301

LOPREIATO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE, DI GIROLAMO, NAVE,
SIRONI

Il Senato:
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni e delega
al Governo in materia di intelligenza artificiale (AS 1146);

Premesso che:

l'articolo 14 prevede che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artifi-
ciale possa essere considerato per l'organizzazione e la semplificazione del
lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale;

considerato che:

i sistemi di intelligenza artificiale non devono mai sostituire la va-
lutazione e la decisione autonoma dei magistrati ed eventuali provvedimen-
ti adottati in base alla IA devono rispettare le norme di rischio previste dal
Regolamento (UE) 2024/1689 e garantire altresì che ogni decisione finale sia
rimessa solo al magistrato;

impegna il Governo a:

garantire che in nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possano sostituire la valutazione e la decisione del magistrato e che tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale debbano essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689.

EMENDAMENTI

Art. 14-*bis*

14-*bis*.0.300 (già 14.0.1)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-*ter*.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.

2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui

al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente."

14-bis.0.301 (già 14.0.2)

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.

2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

14-bis.0.302 (già 14.0.3)

BASSO, BAZOLI, NICITA, IRTO, FINA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un'autorità giudiziaria o un'autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell'insussistenza o della minimizzazione dei rischi.

2. L'Osservatorio è composto da avvocati indicati dalle istituzioni forensi e magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

Art. 15

15.300 (già 15.1)

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "funzionamento", inserire le seguenti: "e gli effetti".

15.2

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: «funzionamento», inserire le seguenti: «e gli effetti».

Art. 16

16.1

Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

16.300 (già 16.100/1)

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Al comma 1, capoverso «m-quater)», sostituire le parole: "con i privati, comunque denominati, nonché di" con la seguente: "e".

16.301 (già 16.2)

Enrico BORGHI, FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la parola: "valorizzare" con la seguente: "utilizzare"

16.3

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzare» con la seguente: «utilizzare».

Art. 17

17.300 [già 17.2 (testo 3)]

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy" con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy»;

b) dopo le parole: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis»;

c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. Ai

componenti del Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

17.8

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole «, sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale», aggiungere le seguenti: «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza».

17.12

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli investimenti pubblici in intelligenza artificiale devono essere orientati a garantire la sostenibilità economica e sociale, in conformità con le disposizioni dell'AI Act.»

17.22 (testo 3)

BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» aggiungere le seguenti: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

17.26

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve includere la valutazione dell'impatto ambientale degli algoritmi, in conformità con le disposizioni dell'AI Act per la sostenibilità ambientale dei sistemi di intelligenza artificiale.».

17.27

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Governo deve monitorare gli impatti dell'intelligenza artificiale sulla diversità culturale e linguistica del Paese, assicurando che le normative nazionali siano conformi al Reg (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale.»

17.28

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale deve promuovere la cooperazione internazionale, con particolare attenzione agli accordi bilaterali e multilaterali per lo sviluppo di tecnologie intelligenza artificiale etiche e sostenibili, in conformità con il Regolamento (UE) 2024/1689.».

Art. 18

18.4

Aurora FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole: «assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo» *con le seguenti:* «si coordinano con le altre pubbliche amministrazioni, e operano in opportuno raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità indipendenti, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».

18.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» *inserire le seguenti:* «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

18.301 (già 18.8)

SBROLLINI, FREGOLENT

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima" *inserire le seguenti:* "oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

18.9

BASSO, IRTO, FINA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima» *inserire le seguenti:* «oltre che di

due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

18.10

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre che di due rappresentanti espressi dalla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

18.302 (già 18.11)

PIRONDINI, MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, sono incaricate di promuovere programmi di alfabetizzazione digitale e formazione specifica sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2024/1689.»

18.303 (già 18.12)

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale devono sviluppare programmi di formazione specifici per i disoccupati, al fine di riqualificarli e prepararli a nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nel rispetto delle norme di trasparenza e accessibilità stabilite dal Regolamento (UE) n. 2024/1689.»

18.0.1

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Istituzione della commissione di supervisione etica per i progetti di intelligenza artificiale)

1. In conformità al Regolamento (Ue) 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione per la supervisione etica dei progetti di intelligenza artificiale, composta da 5 esperti ognuno specializzato in: etica, diritto, informativa e sociologia. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Al funzionamento della Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Art. 19

19.300 (già 19.1)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: "a cittadini e imprese", inserire le seguenti: ", di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)"

19.2

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, dopo le parole: «a cittadini e imprese», inserire le seguenti: «, di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)».

Art. 20

20.3

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo le parole: «anche per l'organizzazione», inserire le seguenti: «e la promozione».

20.300

Enrico BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 3, dopo le parole: "anche per l'organizzazione", inserire le seguenti: "e la promozione".

Art. 21

21.300 (già 21.2)

FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti, ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni".

21.301 (già 21.4)

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e della cybersicurezza,» e le parole: « ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni».

21.7

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le PMI di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement»;

2. *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement».

21.302 (già 21.8)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), è aggiunto, infine, il seguente periodo:* "Le piccole-medie imprese (PMI) di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement."

b) alla lettera b), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement."

21.10

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le PMI di cui alla presente lettera a), operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 42001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso della certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.»;

b) alla lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese di cui alla presente lettera b), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, operanti nel settore dell'intelligenza artificiale, devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 42001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement, quelle operanti nel settore della cybersicurezza devono essere in possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

21.0.1 (testo 3)

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale)

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione iniziale di 10 milioni per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

3. Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca in università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.

5. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 22

22.1

FINA

Sopprimere l'articolo.

22.7

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato a introdurre sanzioni specifiche per le imprese e le amministrazioni pubbliche che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale in modo improprio, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689.».

22.10

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale.»;

b) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei curricula.»;

c) *alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti.».

22.300 (già 22.12)

FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "prevedendo che nell'erogazione di tali percorsi formativi, le istituzioni possano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, quali aziende o associazioni di categoria, con comprovata esperienza nell'ambito dell'intelligenza artificiale."

b) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "a tal fine, le istituzioni scolastiche possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento e il potenziamento dei curricula."

c) *alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "a tal fine, le istituzioni universitarie, AFAM e ITS Academy possono collaborare con aziende e associazioni di categoria con comprovata esperienza nel campo dell'intelligenza artificiale per l'aggiornamento dei programmi formativi, l'organizzazione di attività pratiche e la realizzazione di progetti congiunti."

22.13

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che sono oggetto di certificazione da parte di organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement».

22.17

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.».

22.301 (già 22.19)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) istituzione di schemi di certificazione del personale, per figure professionali specializzate nella progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione di modelli e sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi percorsi formativi, che saranno oggetto di certificazione da parte di organismi di certificazione del personale accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17024 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement."

22.20

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) prevedere che una percentuale delle risorse finanziarie destinate all'intelligenza artificiale sia riservata a progetti di ricerca sull'etica e sulla responsabilità nell'uso dell'intelligenza artificiale.».

22.302 (già 22.24)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "ordini professionali" inserire le seguenti: "e delle Associazioni di categoria datoriali".

22.25

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «e delle Associazioni di categoria datoriali».

22.27

BASSO, NICITA, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ordini professionali» aggiungere le seguenti: «, e dagli enti di formazione accreditati».

22.303 (già 22.28)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "ordini professionali" aggiungere le seguenti: ", e dagli enti di formazione accreditati".

22.304

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale».

22.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le parole: «, sulla base di quanto previsto dalla Legge 21 aprile 2023, n. 49».

22.34

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica (AFAM), nonché nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell'insegnamento del diritto della proprietà intellettuale e di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni».

22.37

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) promuovere, per le reti e le infrastrutture di telecomunicazioni, la creazione di programmi di formazione destinati ai lavoratori del settore, per sviluppare le competenze tecniche, digitali e trasversali necessarie per la gestione e l'interazione con sistemi di intelligenza artificiale avanzati. I programmi devono altresì incentivare un approccio collaborativo all'uso delle tecnologie IA, valorizzandone le potenzialità e sostenendo il processo di trasformazione delle competenze.».

22.305

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, BASSO, IRTO, FINA, NICITA

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) previsione di coinvolgimento di regioni, comuni e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per l'adozione di Linee guida contenenti la regolamentazione tecnica e le procedure per l'introduzione di sistemi e strumenti di Intelligenza Artificiale nelle pubbliche amministrazioni.».

22.307 (già 22.39)

FURLAN

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f.1) previsione di coinvolgimento di regioni, comuni e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per l'adozione di Linee guida contenenti la regolamentazione tecnica e le procedure per l'introduzione di sistemi e strumenti di Intelligenza Artificiale nelle pubbliche amministrazioni.».

22.306 (già 22.38)

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 2, dopo la lettera f-ter), aggiungere, in fine, la seguente:

«f-quater) adeguamento alla disciplina relativa all'utilizzo di identificazione biometrica prevista dal Regolamento (UE) 2024/1689, prevedendo la presentazione al Parlamento di un'unica relazione annuale da parte del Garante per la protezione dei dati personali, elaborata sulla base delle relazioni di cui all'articolo 5 paragrafo 6, e all'articolo 26 paragrafo 10 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Garante per la protezione dei dati personali riceve le predette relazioni e redige la relazione annuale di cui al precedente capoverso, in modo che i dati siano forniti nella maniera più accessibile e disaggregata possibile, riportando la percentuale di errori riscontrati e le statistiche relative al tipo di reato per cui è stato richiesto e autorizzato l'utilizzo, sia nelle ipotesi di identificazione biometrica «in tempo reale», sia nelle ipotesi di identificazione biometrica a posteriori, corredate da una valutazione d'impatto sui diritti umani. Il Garante ha potere di richiedere i dati e le informazioni necessarie ai fini della redazione della relazione alle autorità che li detengono, le quali sono

tenute a fornirli in tempi utili. Il Garante pubblica sul proprio sito ufficiale la relazione annuale presentata al Parlamento.»

22.308 (già 22.40)

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 2, dopo la lettera f-ter), inserire la seguente:

«f-quater) promuovere e potenziare la partecipazione attiva dell'Italia allo sviluppo di standard internazionali per l'intelligenza artificiale, in conformità con le linee guida del Regolamento (UE) 2024/1689.»

22.309 (già 22.200/1)

BAZOLI, BASSO

Sopprimere i commi 3 e 5

22.310

MAZZELLA, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 5, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «che tenga conto, del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente»

22.311 (già 22.200/5)

LOPREIATO, DI GIROLAMO, MAZZELLA, NAVE, SIRONI, GUIDOLIN, CASTELLONE

Al comma 5 sopprimere la lettera c-ter).

22.31

BAZOLI, BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, lettera c), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il decreto o i decreti legislativi in materia di utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale all'attività giurisdizionale e giudiziaria sono adottati previo parere del Consiglio Superiore della Magistratura della Corte di Cassazione e del Consiglio nazionale forense;».

22.312 (già 22.41)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Al comma 5, dopo la lettera c-ter) inserire la seguente:

«c-quater) previsione di specifici regolamenti per contrastare l'uso difforme di queste tecnologie che possono comportare rischi e pericoli per il singolo cittadino, il minore, il lavoratore e più complessivamente per la collettività, soprattutto per il rapporto asimmetrico di potere tra questi e le multinazionali produttrici o le imprese che ne fanno uso in maniera illecita.»

22.42

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Tutti i risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche sull'intelligenza artificiale finanziate con risorse pubbliche devono essere pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689.».

ORDINE DEL GIORNO

G22.300

MURELLI

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale" (AS 1146);

premesso che:

l'avvento dell'intelligenza artificiale e il suo impatto non solo sulle opere protette dal diritto d'autore, ma anche sulle dinamiche della ricerca brevettuale e della creazione di nuovi design rende indispensabile dotare tutti coloro che saranno chiamati ad operare in questi campi di competenze adeguate a riconoscere, tutelare e rispettare i diritti su queste creazioni, che possono diventare un asset decisivo per la competitività dell' Azienda Italia sul mercato globale;

risulta quindi strettamente indispensabile dare attuazione a quanto già era previsto nelle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 (ma ancora non è stato realizzato), che prevedevano di "progettare e realizzare, in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e le altre Istituzioni preposte, l'inserimento della tematica della proprietà industriale all'interno dei percorsi di studio a livello universitario e post-universitario (dottorati di ricerca e master), non solo nelle discipline giuridiche ed economiche, ma anche scientifiche" (pag. 14, capitolo 1.7 "Promuovere la cultura della PI");

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento, nei corsi universitari delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche e nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, dell'insegnamento del diritto della proprietà intellettuale anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale, così come definiti dalla disciplina europea, reperendo e fornendo idonei finanziamenti che consentano a Università e ITS Academy l'assunzione del personale docente e l'effettiva implementazione dei relativi corsi.

EMENDAMENTI

Art. 23

23.300 (già 24.4)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), le parole: ", purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore" sono soppresse.

23.301 (già 24.8)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso «Art. 70-septies» aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 70-octies. - 1. La riserva di cui all'articolo 70-quater può essere formulata in qualunque modo e forma che permetta di rilevare la volontà del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa di escludere o limitare l'altrui esercizio di uno o più dei propri diritti e può altresì essere esercitata, a mero titolo esemplificativo, a mezzo delle diciture 'riproduzione riservata', 'tutti i diritti riservati' o altre espressioni equipollenti invalse nel settore di riferimento o in linguaggio macchina secondo protocolli condivisi dai titolari dei diritti".».

23.0.1

NICITA, BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esenzione per l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per scopi di addestramento di modelli di intelligenza artificiale)

1. È consentito l'utilizzo di opere protette da diritto d'autore per finalità di text and data mining o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale, senza il consenso del titolare dei diritti, purché tale

utilizzo avvenga esclusivamente per fini di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, o per la creazione di modelli di conoscenza nuovi.

2. L'uso delle opere per le finalità di cui al comma 1 è consentito a condizione che le riproduzioni create per tali scopi non siano utilizzate per finalità commerciali in diretta concorrenza con i prodotti e le opere dei titolari dei diritti né distribuite a terzi in forme che possano compromettere l'interesse economico del titolare dei diritti.

3. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma, nel caso in cui nuovi prodotti finali di cui al comma 1, distinti dalle opere protette da diritto d'autore consultate, ma alla cui generazione le medesime opere abbiano contribuito, siano destinati alla commercializzazione finale in qualsiasi forma, come singolo prodotto o servizio, al fine di consentire ai titolari di diritti di beneficiare dell'eventuale contributo incrementale fornito dalle opere protette da diritto d'autore, i soggetti che utilizzino opere protette da diritto d'autore per finalità di text and data mining o per l'addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale devono inserire una filigrana o watermark dalla quale sia desumibile la citazione dell'opera impiegata e la rilevanza della stessa ai fini del valore del prodotto finale. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare, in sede di fatturazione annuale, ai titolari delle opere utilizzate protette da diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera nonché a promuovere una contestuale offerta economica equa, ragionevole e non discriminatoria. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina gli standard della filigrana applicabili, i criteri volti a definire la novità del prodotto o del servizio finale, il contributo minimo dell'opera protetta da diritto d'autore meritevole di remunerazione, le metodologie per la determinazione del prezzo, nonché la procedura per la risoluzione di controversie presso l'Autorità attivate su segnalazione alla stessa.

4. I soggetti che utilizzano opere protette da diritto d'autore per text and data mining o addestramento di modelli generativi di intelligenza artificiale sono tenuti a mantenere un registro dettagliato delle opere utilizzate, dei fini specifici di utilizzo e delle modalità di conservazione e distruzione dei dati, per garantire la trasparenza del processo e agevolare eventuali verifiche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di intelligenza artificiale che dimostrino una esclusiva finalità di interesse pubblico, come nel campo della salute pubblica, della sostenibilità ambientale o della sicurezza nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

23.0.2

NICITA, BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici e audiovisivi prodotti da sistemi di intelligenza artificiale diffusi su ogni mezzo trasmissivo)

Qualunque contenuto informativo diffuso su ogni mezzo trasmissivo da fornitori di contenuti in qualsiasi modalità che sia stato completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come veritieri dati, fatti, contestualizzazioni e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera manifestamente creativa, satirica o artistica, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, determina le caratteristiche dell'acronimo "IA" per ciascun mezzo trasmissivo e disciplina le modalità di monitoraggio, segnalazione, rimozione, ravvedimento e sanzione applicabili».

Art. 24

24.300 (già 25.1)

BAZOLI, BASSO, IRTO, FINA, NICITA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Sopprimere l'articolo.

24.301 (già 25.2)

ENRICO BORGHI, FREGOLENT, SBROLLINI

Sopprimere l'articolo

24.1

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70-*sexies* è inserito il seguente:

"Art. 70-*septies*

(Disciplina per l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, chiunque sviluppi ovvero metta a disposizione sistemi di intelligenza artificiale generativa, destinati a generare, con vari livelli di autonomia, contenuti quali testi complessi, immagini, audio o video richiede preventivamente il consenso dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore e dei relativi dati ai fini del loro utilizzo, anche parziale, per l'addestramento dei propri modelli. Il consenso di cui al periodo precedente può essere espresso dal titolare avente diritto in forma scritta ovvero mediante apposite misure di protezione.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore, in qualsivoglia forma, per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale generativa è disciplinato da termini e condizioni contrattuali precedentemente stabiliti con i titolari aventi diritto. Tale utilizzo è soggetto ad una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere oggetto del contratto, anche tramite accordi di licenza con il titolare avente diritto o accordi collettivi tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari aventi diritto.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter*".

b) dopo l'articolo 70-septies è inserito il seguente:

"Art. 70-octies

(Obblighi di trasparenza in capo a sviluppatori e fornitori di modelli di intelligenza artificiale generativa)

1. Gli sviluppatori e fornitori di sistemi di intelligenza artificiale generativa redigono registri contenenti dati esaustivi relativi a tutte le opere protette dal diritto d'autore utilizzate per l'addestramento dei propri modelli. Tali registri sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale e liberamente consultabili.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di comunicazione e pubblicazione dei dati contenuti nei registri di cui al precedente comma, improntate a criteri di semplicità e immediatezza".

c) all'articolo 70-quater, al primo comma, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "L'estrazione da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati è consentita se non arreca indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi, materiali e morali, dei titolari dei diritti.";

d) all'articolo 1, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: "opere dell'ingegno" è inserita la seguente: "umano" e dopo le parole: "forma di espressione" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore".

2. aggiungere infine il seguente periodo: "Le opere di cui al periodo precedente non devono essere generate tramite lo sfruttamento non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, la cui titolarità appartiene ad un soggetto diverso dall'autore dell'opera generata con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale".».

24.302 (già 25.4)

FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

24.12

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore deve essere regolato da termini e condizioni contrattuali preventivamente stabiliti.

1-*ter*. L'utilizzo delle opere di proprietà di terzi protette dal diritto d'autore deve ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.

1-*quater*. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

24.13

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis* Al fine di tutelare l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore per artificiale generativa gli sviluppatori e fornitori di intelligenza artificiale, devono richiedere un consenso preventivo ed esplicito ovvero espresso in forma scritta dei titolari delle opere protette dal diritto d'autore prima di utilizzarle per l'addestramento dei propri modelli.

1-*ter*. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 171 e 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.».

24.14

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Salvo diverso accordo tra le parti, l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore deve essere soggetto a termini e condizioni contrattuali definiti anticipatamente con i titolari dei diritti e accompagnato da una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi derivanti dallo sfruttamento delle opere.».

24.15

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le opere dell'ingegno umano di carattere creativo di cui al comma 1, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa, il titolare del diritto deve avvalersi di misure tecniche e organizzative adeguate quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati sin dalla progettazione (privacy by design) e ad integrare il trattamento dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) necessari per la tutela dei diritti dei soggetti interessati coinvolti.».

24.303 (già 25.7)

FREGOLENT

Sopprimere il comma 3

.

24.304 (già 25.8)

FREGOLENT, SBROLLINI

Al comma 3, dopo il capoverso "a-ter)" aggiungere il seguente: "a-ter.1) Per la fattispecie di cui alla lettera a-ter) del presente articolo, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.«

24.0.2

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 24-bis

(Trasparenza, identificazione e responsabilità)

1. Tutti i contenuti editoriali generati da IA devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso sistemi di etichettatura, cosiddetta *label*, e filigrana, cosiddetta *watermark*.

2. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti generati da IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire un'etichettatura e un avviso visibile, all'inizio e alla fine del contenuto, facilmente comprensibili agli utenti, che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di IA.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con proprio regolamento, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.».

24.0.4

NICITA, BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Uso non autorizzato di repliche digitali realizzate con l'IA)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) "replica digitale": rappresentazione elettronica di nuova creazione, generata dal computer, dell'immagine, della voce o della somiglianza visiva di un individuo che:

1) è quasi indistinguibile dall'immagine, dalla voce o dalla somiglianza visiva reale di quell'individuo;

2) è riprodotto in una registrazione sonora o in un'opera audiovisiva in cui tale individuo è rappresentato, ma in realtà non è realmente presente;

b) "individuo": essere umano, vivo o morto;

c) "artista musicale": individuo che crea o esegue registrazioni sonore per profitto economico o per il sostentamento individuale;

d) "somialianza visiva": immagine visiva che ha la somiglianza di un individuo, indipendentemente dai mezzi di creazione, ed è facilmente identificabile come rappresentazione dell'individuo medesimo.

2. Ogni individuo e, nel caso di un individuo deceduto, qualsiasi esecutore testamentario, erede, assegnatario o mandatario dell'individuo, in quanto titolare dei relativi diritti di immagine, può autorizzare l'uso della replica digitale riferita alla sua persona o a quella dell'individuo deceduto. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi decorsi 50 anni dalla morte dell'individuo.

3. Una replica digitale può essere utilizzata solo se l'individuo interessato ne ha autorizzato l'uso ai sensi del comma 2.

4. Qualsiasi persona che, a scopo di lucro, effettua un uso non autorizzato di una replica digitale di un individuo è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 ed è responsabile di eventuali danni subiti dalla persona o dal titolare dei diritti lesi in conseguenza di tale attività.

5. Gli usi non autorizzati comprendono:

a) la produzione di una replica digitale senza il consenso dell'individuo interessato o del titolare dei diritti;

b) la pubblicazione, distribuzione o trasmissione al pubblico di una replica digitale non autorizzata, se il soggetto che svolge tale attività è a conoscenza del fatto che la replica digitale non sia stata autorizzata dall'individuo interessato o dal titolare dei diritti.

6. Gli usi autorizzati comprendono:

a) l'utilizzo di una replica digitale come parte di notizie, affari pubblici, trasmissioni sportive o reportage;

b) l'utilizzo di una replica digitale come parte di un documentario storico o biografico;

c) l'utilizzo di una replica digitale a fini di commento, critica, satira o parodia;

d) l'utilizzo di una replica digitale è di modesta entità o incidentale.

7. Un uso non autorizzato di una replica digitale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.

8. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire le modalità per il corretto utilizzo e la diffusione di repliche digitali.».

Art. 26

26.300 (già 26.0.100/1)

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI

Sopprimere il comma 1.

26.301

BASSO, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « soggetti privati» aggiungere le seguenti: « italiani o europei» e sostituire la parola: « stranieri» con la seguente: « europei»

26.302

NICITA, BASSO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. All'articolo 9, comma 1 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo le parole "piattaforme digitali" sono aggiunte le seguenti ", ivi inclusi servizi di intelligenza artificiale proprietari verticalmente integrati nelle piattaforme,".

1-ter. All'articolo 9, comma 2 della Legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo le parole "attività svolta", aggiungere le seguenti parole ", nel rifiuto a fornire accesso disaggregato, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a clienti e consumatori finali di servizi di intelligenza artificiale proprietari verticalmente integrati ove tecnicamente separabili,"
